



COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

Via XXV Aprile, 80, 13851 Castelletto Cervo BI

Tel. 0161.859116 Fax. 0161.859022 Email. uftec.castelletto@ptb.provincia.biella.it

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
(LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)**

Approvato con atto di C.C. n. 2 del 09/02/2019

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Si riporta di seguito il testo degli articoli del D.L. 50/2016 che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

- 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. (330)*
- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. (331)*
- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Per la sua ripartizione deve essere chiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede testualmente che:

“12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori (o del direttore dell'esecuzione) sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”

Infine l'art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede:

“6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza

nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

3. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.lgs. 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

4. Le funzioni tecnico-amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.

5. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente del Settore/Servizio a cui compete il capitolo di bilancio dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. Nel caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

6. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.lgs. 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- Opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016;
- Servizi e forniture (investimenti).

Articolo 3

Determinazione del fondo

Il fondo di cui sopra sarà definito in misura non superiore al 2 per cento(2,00%) e modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'art. 5.

Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi:

LAVORI/OPERE SOGLIE COMUNITARIE

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

SERVIZI/ FORNITURE

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori/servizi /forniture, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 4 **Beneficiari**

Il fondo incentivi disciplinato dal seguente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.lgs. 50/2016.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

- *Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).*

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi: - della programmazione; - della progettazione; - dell'affidamento; - dell'esecuzione.

- *Struttura tecnica a supporto del R.U.P.*

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa, compresa la procedura di affidamento, la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza, l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Articolo 5 **Ripartizione del fondo**

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:
 - PER I LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI:
 - a) Il Responsabile del Procedimento;
 - b) Il personale amministrativo e/o tecnico, progettista, DDL, sicurezza e collaudo che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto, dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
 - c) Il personale dell'ufficio finanziario qualora intervenga quale centrale di committenza.
2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del Settore o settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato (con riferimento all'80% del 2%):

• PER I LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI

	Titolare dell'incarico
Responsabile Unico del Procedimento	50,00%
Ufficio Tecnico - collaboratori	25,00%
Ufficio finanziario – prot.	25,00%

6. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 6

Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Settore/Servizio ed ufficio di riferimento rispetto all'intervento
2. L'incarico viene conferito dal Responsabile del Servizio, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta contenuta nel PEG o in base agli appositi stanziamenti di bilancio. L'incarico di Responsabile Unico del

Procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Settore a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.

3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Articolo 7

Gruppi di lavoro – ulteriori specificazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a 5.000,00 Euro per i lavori e 10.000,00 Euro per servizi e forniture; - Conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante; - Suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro diversi dal RUP, avverrà su proposta del RUP, tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.

3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

4. In caso di interventi urgenti, il Responsabile del Servizio da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.

5. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).

6. Il Responsabile del Servizio può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Articolo 8

Liquidazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 smi.

3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile del Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal Responsabile Unico del Procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'articolo 7 non ne può richiedere la retribuzione ma

solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

- a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, nella misura del 50% della quota complessiva:
- b) Approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità, la restante quota del 50%;

Articolo 9

Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 3, terzo periodo del D.lgs. 50/2016

1. Il Responsabile del Servizio, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi non imputabili al personale incaricato per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) Incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) Incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico; riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.3.

Articolo 10
Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento si applica alle attività dell'art. 3 compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.